



COMUNE DI GEMMANO (RN)

C.F.82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: info@comune.gemmano.rn.it URL: comune.gemmano.rn.it

0541 – 85.40.60 / 85.40.80 0541 – 85.40.12

Deliberazione del Commissario Prefettizio *(con i poteri del Consiglio Comunale)*

n. 28 del Reg. data 27.08.2012	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.M.U.) - ANNO 2012.
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno DUEMILADODICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di AGOSTO, alle ore 13,00 nella Sede Comunale, il Commissario Prefettizio, Dott. Giuseppe Mario PUZZO, in forza del Decreto del Prefetto della Provincia di Rimini prot. n. 0013609 in data 10 agosto 2012, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato come da proposta di seguito riportata;

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.M.U.) ANNO 2012.

**PROPOSTA DI DELIBERA
DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/SERVIZIO TRIBUTI**

Visto l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Preso Atto altresì che stando alle attuali disposizioni normative tutti i terreni agricoli del territorio del Comune di Gemmano sono ESENTI dall'imposta in quanto ricadenti in aree delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 come individuate dalla circolare 14 giugno 1993, n.9 del Ministero delle Finanze;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012– 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Atteso che la detrazione, per disposizione regolamentare, si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale) ed alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.;

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Visto il precedente atto relativo alla approvazione del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.;

Visto altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

Viste le stime I.M.U. relative a questo Comune effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e il calcolo del FSR effettuato dal Ministero dell'interno e la relativa riduzione dei trasferimenti;

Viste le Prospettazioni predisposte dal responsabile dell'imposta;

Vista altresì la normativa IMU;

Vista infine l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui ai punti precedenti;

Ritenuto di determinare nella misura del **5,00 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze**, nella misura dell' **10,00 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili** e nella misura del **2,00 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale**;

Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell'entrata, categoria 1, entrate tributarie, cap.10 l'importo di €296.000,00

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

PROPONE

1) di stabilire la misura delle **aliquote IMU sperimentali, per l'anno 2012** come segue:

- **5,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze**;

- **2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale**;

- **10,00 per mille per tutti gli altri immobili**;

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

3) di dare atto che l'aliquota del 5,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (*soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale*) ed alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.;

4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;

5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(con i poteri spettanti al Consiglio Comunale)

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento d'imposta precedentemente approvato;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.M.U.) - ANNO 2012*"che si intende integralmente richiamata la quale diviene deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Gemmano.

Inoltre, stante l'urgenza che riveste l'argomento trattato

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000

**FACCIATA
NON
UTILIZZATA**

Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Angelo Cevoli)

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt.Dirett.Area Economico/Finanziaria
(Angelo Cevoli)

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rosanna Furi)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Dott. Giuseppe Mario Puzzo)

E' copia conforme all'originale

Gemmano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente deliberazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. _____ in data _____

Gemmano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Filipucci)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO